



REGOLAMENTO INTERNO DELL'ISTITUTO DI INTELLIGENZA MECCANICA

Emanato con D.R. n. 408 del 1/07/2021

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento dell'Istituto IIM, Istituto di Intelligenza Meccanica, istituito con delibera del Senato n. 51/2021 del 16/03/2021 e con Decreto del Rettore n. 264/2021 del 12/05/2021.

Art. 2 (Finalità)

- 1. L'Istituto di Intelligenza Meccanica concorre al consolidamento e all'innovazione del modello "Scuola Superiore" quale soluzione funzionale al perseguimento dell'eccellenza nella formazione universitaria e nella ricerca scientifica e tecnologica ed è una struttura organizzativa della Scuola che, nell'ambito delle aree scientifiche di competenza, è dotata di autonomia scientifico-culturale.
- 2. L'Istituto è deputato alla programmazione e alla gestione delle attività di ricerca e delle attività formative, quali Corsi di Philosophiae Doctor (Corsi di perfezionamento, dottorato di ricerca, d'ora innanzi Corsi Ph.D), Lauree Magistrali attivate in convenzione con altre Università italiane e straniere, Corsi attivati nell'ambito di Graduate Program. L'Istituto inoltre programma Master Universitari di I e II Livello e Corsi di Alta Formazione, che gestisce in collaborazione con il competente ufficio.
- 3. All'Istituto è affidata la gestione degli aspetti di ricerca e di formazione collegati alle tecnologie proprie della Ingegneria Meccanica e della Sensoristica Avanzata ivi compresi gli aspetti tecno-economici relativi, con particolare riferimento agli ambienti virtuali e sistemi robotici di interfaccia per lo studio della interazione uomo-macchina e della percezione umana.
- 4. I docenti e ricercatori della Scuola che afferiscono all'Istituto, svolgono attività didattica a favore degli allievi ordinari in attuazione della programmazione didattica deliberata dalle Classi accademiche, d'intesa con il Collegio dei Direttori degli Istituti.
- 5. Afferiscono inoltre all'Istituto anche gli assegnisti, i borsisti e gli allievi dei corsi Ph.D in base alle aree scientifico-disciplinari di riferimento.
- 6. L'Istituto in particolare:
- a) svolge l'attività di ricerca fondamentale e/o applicata e tende a favorire la partecipazione, anche degli allievi ordinari, ai progetti di ricerca scientifica;
- b) coordina e gestisce le strutture di ricerca;
- c) definisce annualmente, sulla base delle indicazioni del Senato accademico e delle compatibilità economiche stabilite dal Consiglio di amministrazione federato, il piano definitivo dell'offerta didattica per gli allievi dei Corsi Ph.D, Lauree Magistrali, Graduate Program e Seasonal School (in convenzione con altre Università italiane e straniere), Master universitari di I e II livello e Corsi Alta Formazione;
- d) delibera, relativamente alle attività didattiche dagli stessi programmate, in merito agli impegni didattici, agli affidamenti, alle supplenze, ai carichi didattici dei professori e dei ricercatori afferenti;





- e) esprime parere sul Piano di orientamento strategico e sul Programma Triennale della Scuola, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto;
- f) interagisce con i soggetti privati e pubblici del mondo della ricerca nelle aree scientifiche di competenza;
- g) promuove ed attua programmi di scambio internazionale di allievi Ph.D, personale tecnico che collabora alle attività di ricerca, docenti e ricercatori, nel quadro di specifici accordi stipulati dalla Scuola e/o dall'Istituto stesso;
- h) esercita ogni altra competenza prevista dai regolamenti della Scuola.
- 7. Per l'espletamento delle attività di competenza l'Istituto è tenuto a:
- a) assicurare un alto livello della ricerca e della formazione nel rispetto degli standard stabiliti dalla Scuola, da valutare mediante l'eventuale supporto dell'International Advisory Board della Scuola, ex art. 32 dello Statuto, o di esperti esterni;
- b) garantire a tutti gli afferenti libertà di ricerca e di insegnamento, oltre che un accesso alle risorse provenienti dalla Scuola trasparente e basato sul merito;
- c) valorizzare il rapporto tra formazione e ricerca nonché la collaborazione interdisciplinare nell'ambito dei percorsi formativi offerti agli allievi della Scuola;
- d) attrarre ed orientare risorse provenienti dal settore pubblico e privato, da organismi nazionali ed internazionali, verso progetti rilevanti per l'area di competenza;
- e) operare con il massimo di efficacia, efficienza e trasparenza nella gestione delle risorse, nella conduzione delle attività e nel raggiungimento delle proprie finalità.

Art. 3 (Autonomia e regolamento interno)

- 1. Nel rispetto degli indirizzi e dei regolamenti della Scuola, l'Istituto è struttura dotata di autonomia scientifico-culturale nel campo delle attività di ricerca e di formazione avanzata nelle aree disciplinari di competenza. L'Istituto ha una propria autonomia gestionale e amministrativa da esercitarsi secondo le modalità previste dal "Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità".
- 2. L'Istituto ha altresì la responsabilità di contribuire, tramite apporti specifici, alla formazione del Programma Triennale della Scuola.
- 3. L'Istituto può dotarsi di manuali e disciplinari per regolare aspetti specifici inerenti le proprie attività; tali fonti non possono confliggere con le fonti sovraordinate dell'Istituto e della Scuola.
- 4. Per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali l'Istituto si avvale delle strutture della Scuola e ad esso appositamente destinate da soggetti terzi, secondo le modalità definite in sede organizzativa dal Direttore Generale.
- 5. L'Istituto può prevedere autonomamente, o in collaborazione con altri Istituti della Scuola, o Enti esterni, la costituzione di apposite Scuole di Ph.D, sottoponendo i relativi progetti di attivazione al Senato accademico ed al Consiglio di amministrazione federato per i profili di rispettiva competenza.
- 6. Al fine di valorizzare il rapporto tra formazione e ricerca scientifica, il Direttore dell'Istituto, sentita la Giunta, può nominare un coordinatore dei programmi formativi svolti presso l'Istituto, scelto tra docenti e ricercatori, anche a tempo determinato, operanti presso l'Istituto.
- 7. Il Direttore dell'Istituto, sentita la Giunta, ha facoltà di modificare l'assetto organizzativo e funzionale in itinere, al fine di consentire il raggiungimento del massimo dell'efficienza e dell'efficacia.





Art. 4 (Risorse)

- 1. L'Istituto per lo svolgimento delle proprie attività dispone annualmente di:
- risorse della Scuola ed altre risorse eventualmente reperite;
- risorse proprie derivanti da finanziamenti pubblici e privati relativi a specifici progetti e linee di attività che afferiscono all'Istituto, a seguito di partecipazione a bandi nazionali, europei e ad ogni altra iniziativa finalizzata all'attrazione di finanziamenti dall'esterno, anche tesa a favorire processi di integrazione scienza- industria a sostegno della ricerca.
- 2. L'Istituto è dotato di autonomia gestionale e quale Centro di Responsabilità predispone il budget annuale e triennale nel rispetto degli indirizzi programmatici.
- 3. Alla gestione amministrativo contabile dell'Istituto, alla ripartizione delle risorse ed al corretto impiego dei finanziamenti vincolati a specifici progetti e/o linee di ricerca o attività di formazione presiede il Direttore di Istituto in collaborazione con il Responsabile amministrativo che ne assumono la relativa responsabilità conformemente alle procedure stabilite dal "Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità" e dal Manuale di amministrazione.

Art. 5 (Organi dell'Istituto)

- 1. Sono organi di governo dell'Istituto:
- il Direttore;
- la Giunta;
- il Consiglio di Istituto.
- 2. Le relative competenze sono disciplinate dallo Statuto, dal Regolamento Generale e dal Regolamento di Istituto, in conformità con quanto stabilito dall'art. 3.

Art. 6 (Direttore di Istituto - elezioni)

- 1. Il Direttore dell'Istituto è eletto tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti allo stesso. L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore spetta a tutti i soggetti facenti parte delle seguenti componenti con la relativa percentuale di ponderazione in modo da assicurare:
- a) ai professori ordinari e associati un peso pari al 60% del complesso dei votanti;
- b) ai ricercatori a tempo indeterminato, ai ricercatori a tempo determinato e agli assegnisti di ricerca un peso pari al 20% del complesso dei votanti;
- c) al personale tecnico-amministrativo un peso pari al 10% del complesso dei votanti;
- d) agli allievi Ph.D un peso pari al 10% del complesso dei votanti.
- 2. L'assemblea del corpo elettorale per la presentazione dei candidati e dei rispettivi programmi è convocata dal Decano dei professori ordinari dell'Istituto almeno trenta giorni e non oltre sessanta giorni prima della data di scadenza del mandato ovvero entro trenta giorni successivi alla data di cessazione anticipata per qualsiasi causa intervenuta, e deve tenersi tra i sette e i dieci giorni dalla data di convocazione.
- 3. Il Decano dei professori ordinari dell'Istituto indice le elezioni con proprio decreto pubblicato sull'Albo on-line della Scuola e indica le date di svolgimento del primo e dell'eventuale secondo e





terzo scrutinio. Le elezioni si svolgono entro i trenta giorni successivi alla data di svolgimento dell'assemblea di cui al comma 2 del presente articolo.

- 4. Chi intende candidarsi alla carica di Direttore deve comunicarlo al Decano entro dieci giorni dalla data di indizione delle elezioni. Oltre detto termine non possono essere presentate candidature per le prime tre votazioni.
- 5. Le elezioni per la nomina del Direttore sono valide se al primo scrutinio partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti ponderati.
- 6. Nell'ipotesi in cui il quorum di validità delle elezioni non si raggiunga al primo scrutinio, il secondo ed i successivi scrutini risultano validi se vi partecipa almeno un terzo degli aventi diritto al voto e risulta eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti ponderati.
- 7. Qualora al terzo scrutinio non si raggiunga il quorum di cui al comma 6 e nessun candidato ottenga il numero di voti necessario per essere eletto, il Decano può prevedere la riapertura dei termini, al fine di raccogliere nuove candidature. In caso contrario, le votazioni saranno ripetute ad oltranza.
- 8. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Art. 7 (Direttore di Istituto - funzioni)

- 1. La responsabilità gestionale dell'Istituto, svolta nell'ambito del budget annuale, è affidata al Direttore, coadiuvato dal Responsabile amministrativo, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e trasparenza degli atti.
- 2. Il Direttore di Istituto coordina scientificamente le attività ed attua gli indirizzi strategici e gli obiettivi di sviluppo individuati dal Consiglio di Istituto nel rispetto delle linee programmatiche della Scuola. Il Direttore, a cadenza periodica, può riferire al Rettore in merito alle attività gestionali, di ricerca e formazione dell'Istituto.
- 3. In particolare il Direttore:
- a) convoca e presiede la Giunta di Istituto, adottando con proprio provvedimento gli atti urgenti ed indifferibili di relativa competenza da sottoporre a ratifica nella seduta immediatamente successiva;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Istituto;
- c) adotta tutti gli atti ed i provvedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto, previo parere, per i profili di competenza, del Responsabile amministrativo e dei titolari dei fondi di ricerca per le spese gravanti sui fondi stessi;
- d) propone alla Giunta la ripartizione interna delle risorse economiche e sovraintende alla loro corretta ed efficiente gestione;
- e) presiede all'attività amministrativo-contabile dell'Istituto quale Centro di Responsabilità secondo quanto previsto dal "Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità";
- f) cura la gestione degli spazi nei locali e/o sedi assegnate all'Istituto, dei beni mobili ivi presenti in base ai criteri di funzionalità ed economicità in osservanza delle norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, fatta salva la possibilità di delega per quanto previsto dalla legge;
- g) sovraintende all'organizzazione del lavoro del personale tecnico assegnato all'Istituto e ne autorizza le missioni;





- h) predispone, d'intesa con la Giunta, la proposta di regolamento interno, da sottoporre preliminarmente all'approvazione del Consiglio di Istituto, quindi all'esame del Consiglio di amministrazione federato ed alla successiva approvazione del Senato accademico;
- i) può predisporre, d'intesa con la Giunta, il Piano Triennale di Istituto da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto e quindi trasmettere al Rettore;
- i) predispone il piano definitivo dell'offerta didattica di Istituto per l'anno accademico di riferimento;
- k) è membro del Collegio dei Direttori di Istituto;
- l) provvede alla tempestiva trasmissione dei dati necessari per il monitoraggio delle attività didattiche e di ricerca da parte degli Organi della Scuola;
- m) esercita ogni altra funzione prevista dalla regolamentazione interna della Scuola.
- 4. Per quanto concerne gli atti negoziali riferibili ai singoli Istituti la relativa sottoscrizione da parte del Direttore è rimessa ai termini della delega ad esso conferita dal Rettore ai sensi dell'art. 50 del "Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità".
- 5. Per lo svolgimento delle attività il Direttore è coadiuvato dal Responsabile amministrativo.
- 6. Per lo svolgimento del proprio mandato il Direttore di Istituto nomina un Vice-Direttore vicario che lo sostituisce in tutti i casi di sua assenza e impedimento.

Art. 8 (Giunta di Istituto - composizione)

- 1. La Giunta è composta da cinque membri, ivi compreso il Direttore di Istituto che la presiede e il Vice Direttore Vicario. Gli altri tre membri sono scelti tra docenti e ricercatori afferenti all'Istituto, il Direttore Generale e/o il Responsabile Amministrativo d'Istituto, sulla base dei criteri definiti dall'art. 20, comma 1, del Regolamento generale.
- 2. Su proposta del Direttore di Istituto, qualora gli argomenti iscritti all'ordine del giorno siano di precipuo interesse di una o più categorie rappresentate in Consiglio di Istituto, la Giunta di Istituto si riunisce in composizione estesa ai rappresentanti delle stesse categorie i quali partecipano alla seduta con diritto di voto.
- 3. I membri della Giunta, nominati dal Direttore con proprio provvedimento, durano in carica un triennio e possono essere confermati per una sola volta consecutivamente. Qualora cessi anticipatamente per qualsiasi causa il mandato di uno o più membri, il Direttore procede ad una nuova nomina per la restante parte del mandato.
- 4. I membri della Giunta cessano dalla carica a seguito della cessazione del mandato del Direttore, anche anticipata.

Art. 9 (Giunta di Istituto - funzioni)

- 1. La Giunta è l'organo di indirizzo dell'Istituto per quanto concerne l'amministrazione delle risorse economiche proprie dello stesso e sovraintende alla loro corretta ed efficiente gestione. A tal fine la Giunta svolge un ruolo di consultazione e supporto al Direttore di Istituto.
- 2. La Giunta in particolare:
- a) delibera l'approvazione di convenzioni e contratti conto terzi ed ogni altra iniziativa che dà luogo a progetti di ricerca e formazione, nonché sugli argomenti posti all'ordine del giorno dal Direttore di Istituto, su impulso di docenti e ricercatori afferenti allo stesso;





- b) predispone, d'intesa con il Direttore, la proposta di regolamento interno;
- c) può predisporre, d'intesa con il Direttore il Piano Triennale dell'Istituto, nell'ambito ed in coerenza con il Programma Triennale della Scuola, corredato da adeguati obiettivi per le attività di ricerca, formazione e valorizzazione della ricerca dell'Istituto stesso;
- d) approva il piano dell'offerta didattica di pertinenza dell'Istituto, su proposta del Direttore per l'anno accademico di riferimento;
- e) esercita ogni altra funzione prevista dalla regolamentazione interna della Scuola.

Art. 10 (Consiglio di Istituto - composizione)

- 1. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del Regolamento generale, fanno parte di diritto del Consiglio il Direttore di Istituto, che lo presiede, i docenti e i ricercatori a tempo determinato e indeterminato afferenti all'Istituto, unitamente alle rappresentanze delle seguenti categorie anch'esse afferenti all'Istituto:
- a) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
- b) due rappresentanti degli assegnisti di ricerca;
- c) due rappresentanti degli allievi Ph.D.
- 2. Le elezioni sono indette dal Direttore di Istituto con proprio provvedimento pubblicato sull'Albo on-line della Scuola, indicando le date di svolgimento del primo e dell'eventuale secondo e terzo scrutinio.
- 3. Le elezioni sono valide se al primo scrutinio partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, calcolati per ciascuna categoria elettiva. Risultano eletti coloro che ottengono la maggioranza relativa dei voti validamente espressi.
- 4. Nel caso in cui il quorum di validità delle elezioni di cui al comma precedente non sia raggiunto al primo scrutinio, il secondo scrutinio è valido se vi partecipa almeno un terzo degli aventi diritto al voto, calcolati per ciascuna categoria elettiva. Risultano eletti coloro che ottengono la maggioranza relativa dei voti validamente espressi.
- 5. Nell'ipotesi in cui il quorum di validità delle elezioni non sia raggiunto al secondo scrutinio, per il terzo scrutinio non si prevede alcun quorum di validità. Risultano eletti coloro che ottengono la maggioranza relativa dei voti validamente espressi.
- 6. Il Responsabile amministrativo partecipa al Consiglio con compiti di segretario verbalizzante.
- 7. I membri elettivi del Consiglio durano in carica un triennio e possono essere confermati per una sola volta.
- 8. Qualora cessi anticipatamente per qualsiasi causa il mandato di uno o più membri, l'eletto viene sostituito con il primo dei non eletti della medesima operazione elettorale per la restante parte del mandato. In mancanza di non eletti sono indette dal Direttore di Istituto con proprio provvedimento elezioni suppletive per la restante parte del mandato.
- 9. Alle riunioni del Consiglio di Istituto possono essere invitati, senza diritto di voto, eventuali docenti e ricercatori affiliati all'Istituto stesso.
- 10 Il Consiglio di Istituto si riunisce in composizione ristretta ai docenti e ricercatori per deliberare la proposta di piano di reclutamento di Istituto da sottoporre al Rettore al fine della definizione del piano annuale di reclutamento della Scuola e per proporre al Consiglio di Amministrazione federato la chiamata dei ricercatori di tipo A, ex art. 24, comma 3 della Legge 240/2010.





- 11. Relativamente alle proposte di chiamata, il Consiglio si riunisce per esprimere il proprio parere, nelle seguenti composizioni ristrette:
- ai professori di I fascia per le proposte di chiamata di I fascia;
- ai professori di I e II fascia per le proposte di chiamata di II fascia;
- ai professori di I e II fascia e ai ricercatori di tipo B, ex art. 24 comma 3 della Legge n. 240/2010 e ai ricercatori a tempo indeterminato, per le proposte di chiamata dei ricercatori di tipo B, ex art. 24, comma 3 della Legge 240/2010.

Art. 11 (Consiglio di Istituto - funzioni)

- 1. Il Consiglio di Istituto svolge una funzione di supervisione strategica delle attività dell'Istituto, con particolare riferimento alle attività di formazione e di ricerca. In particolare il Consiglio di Istituto rappresenta il consesso in cui discutere ed elaborare proposte e valutazioni sulle attività didattiche e scientifiche dell'Istituto stesso. Esso svolge altresì una funzione consultiva.
- 2. Il Consiglio in particolare:
- a) approva il regolamento interno di Istituto, predisposto dal Direttore d'intesa con la Giunta;
- b) approva il Piano Triennale di Istituto, qualora adottato;
- c) esprime parere sul Piano di orientamento strategico e sul Programma Triennale della Scuola;
- d) esprime parere/proposta agli organi accademici circa le proposte di chiamata di docenti e ricercatori in base agli specifici regolamenti;
- e) sottopone al Rettore, nella composizione di cui all'art 10, comma 10, la proposta di Istituto ai fini della definizione del Piano di reclutamento della Scuola
- f) esprime parere/proposta agli organi accademici circa le proposte di chiamata di docenti e ricercatori in base agli specifici regolamenti
- g) esercita ogni altra funzione prevista dalla regolamentazione interna della Scuola.
- 3. Il Consiglio è convocato dal Direttore di Istituto ogni qualvolta lo ritenga opportuno, anche su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio d'Istituto, e comunque almeno una volta l'anno.

Art. 12 (Responsabile amministrativo)

- 1. Il Responsabile amministrativo dell'Istituto è nominato con provvedimento del Direttore Generale della Scuola, sentito il Direttore di Istituto.
- 2. Il Responsabile amministrativo coadiuva, assumendone in solido la responsabilità, il Direttore dell'Istituto nella gestione amministrativo contabile dello stesso ed assolve a tutti i compiti ad esso demandati dal "Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità", dal Manuale di amministrazione e dal regolamento interno di Istituto.
- 3. Il Responsabile amministrativo inoltre:
- a) sovraintende all'organizzazione del lavoro del personale amministrativo assegnato all'Istituto;
- b) svolge la funzione di segretario verbalizzante della Giunta e del Consiglio di Istituto, e cura per la parte di competenza la stesura degli atti da sottoporre all'approvazione dei predetti organi;





- c) fornisce supporto professionale nelle materie di competenza durante le fasi di definizione e gestione delle attività attestando la legittimità degli atti;
- d) cura, per la parte di competenza, la stesura degli atti da sottoporre all'approvazione del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione federato e degli altri Organi della Scuola.

Art. 13

(Personale tecnico amministrativo e risorse esterne)

- 1. La Scuola garantisce all'Istituto un organico di personale tecnico-amministrativo nel rispetto delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'Istituto stesso.
- 2. Il personale tecnico-amministrativo è assegnato all'Istituto, a tempo pieno o a tempo parziale, con provvedimento del Direttore Generale della Scuola. Il personale dell'area amministrativa dipende dal Responsabile amministrativo dell'Istituto; il personale dell'area tecnica dipende funzionalmente dal Direttore dell'Istituto.
- 3. L'Istituto può avvalersi di prestazioni di lavoro aggiuntive e di collaborazioni esterne temporanee, a valere su propri fondi di ricerca e/o formazione. La proposta di attivazione di una risorsa esterna, e la determinazione dei principali aspetti contrattuali, è operata dal responsabile del fondo di Istituto su cui grava la spesa. La procedura comparativa, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni interne, è svolta dagli uffici competenti sotto la supervisione del Direttore Generale che stipula il relativo contratto. La gestione della risorsa esterna è affidata al responsabile scientifico di progetto.
- 4. L'Istituto può attivare assegni di ricerca a valere su fondi di ricerca e/o formazione propri, e su fondi Scuola. La procedura di selezione, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni interne, è svolta dagli uffici competenti sotto la supervisione del Direttore Generale. Il relativo contratto è stipulato dal Direttore di Istituto.

Art. 14 (Dotazione di beni)

1. I beni immobili e i beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, in dotazione all'Istituto, sono affidati al Direttore di Istituto. I beni immobili e mobili assegnati costituiscono parte integrante dell'inventario Scuola, tenuto ed aggiornato dal competente ufficio.

Art. 15 (Fondo economale)

1. L'Istituto dispone di un fondo economale per il pagamento delle spese di modesta entità, secondo quanto previsto dal "Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità" e dal "Manuale di amministrazione".

Art. 16 (Entrata in vigore e modifiche)

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale e sull'Albo on-line della Scuola.
- 2. Il Direttore di Istituto predispone, d'intesa con la Giunta, eventuali modifiche al presente Regolamento di Istituto, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto, successivamente al parere del Consiglio di Amministrazione ed infine all'approvazione del Senato Accademico, ex art. 15 comma 2 dello Statuto.